

SCHEMA DI

**ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 15 DELLA L.N. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE SPORTIVA "GRAND DEPART" DEL TOUR DE FRANCE 2024**

TRA:

la **Regione Emilia Romagna**, con sede legale a in Via/Piazza.....,
rappresentata da che agisce in qualità di....., debitamente autorizzato ai fini
del presente documento con delibera _____;

E

la **Città Metropolitana di Bologna**, con sede legale a in Via/Piazza.....,
rappresentata da che agisce in qualità di....., debitamente autorizzato ai fini
del presente documento con delibera _____;

il **Comune di Bologna**, con sede legale a in Via/Piazza....., rappresentata
da che agisce in qualità di....., debitamente autorizzato ai fini del presente
documento con delibera _____;

il **Comune di Cesenatico**, con sede legale a in Via/Piazza.....,
rappresentata da che agisce in qualità di....., debitamente autorizzato ai fini
del presente documento con delibera _____;

il **Comune di Rimini**, con sede legale a in Via/Piazza....., rappresentata
da che agisce in qualità di....., debitamente autorizzato ai fini del presente
documento con delibera _____;

il **Comune di Piacenza**, con sede legale a in Via/Piazza.....,
rappresentata da che agisce in qualità di....., debitamente autorizzato ai fini
del presente documento con delibera _____;

di seguito denominate complessivamente le Parti

PREMESSO

- che la Regione riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva e promuove la realizzazione di grandi eventi sportivi, idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche, come previsto dalla legge

regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive);

- che la realizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio regionale, soprattutto se di valenza internazionale, producono importanti ricadute in termini di attrattività turistica, nonché di aumento dell'elemento reputazionale della Regione e degli Enti locali interessati sui mercati internazionali e di rafforzamento dell'immagine;
- che la Regione Emilia-Romagna ha ravvisato l'opportunità, in accordo con la Città di Firenze e la Regione Piemonte, di ospitare il Grand Départ del Tour de France, evento ciclistico professionistico maschile a tappe di fama mondiale, che si svolge principalmente in Francia e, nell'anno 2024, nei mesi di giugno e luglio con percorso che prevede le seguenti tappe:
 - Prima tappa su strada, con partenza da Firenze e arrivo a Rimini;
 - Seconda tappa su strada, partenza da Cesenatico e arrivo a Bologna;
 - Terza tappa, partenza da Piacenza e arrivo a Torino;
- che la società Amaury Sport Organisation (A.S.O. nel proseguo, organizzatore del Tour de France ed in quanto tale è titolare di tutti i diritti di sfruttamento di questo, ha manifestato la propria disponibilità a detta proposta, informando gli Enti interessati sulle modalità di contrattualizzazione del rapporto e sugli aspetti finanziari ad essa connesse;
- che con DGR n.2301 in data 19/12/2022 è stato approvato Protocollo D'Intenti preliminare tra A.S.O. ed Enti interessati (Città Metropolitana di Firenze, Regione Emilia-Romagna e Regione Piemonte) per la realizzazione del "Grand Départ del Tour de France 2024" sul territorio italiano, redatto in due allegati, in lingua italiana ed in lingua francese, sottoscritto e repertoriato con numero di RPI 08/02/2023.0000107.U;
- che il tracciato delle tappe che percorreranno il territorio emiliano romagnolo avranno come città di partenza o di arrivo Bologna, Cesenatico, Rimini e Piacenza;
- che i Comuni della Regione Emilia-Romagna, sede di tappe, hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare anche finanziariamente alla realizzazione dell'evento;
- che con legge regionale N. 4 del 26.04.2023 "PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO CICLISTICO TOUR DE FRANCE - DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA I SOGGETTI PUBBLICI PROMOTORI DEL GRAND DÉPART 2024", si è autorizzata la Regione ad ospitare il Grand Départ 2024 del Tour de France 2024, partenza ufficiale del Tour de France, evento che vede coinvolti, quali soggetti promotori ed in qualità di "comunità ospitante", oltre alla regione Emilia-Romagna, la Città metropolitana di Firenze e la regione Piemonte e prevede tre tappe sul territorio nazionale, che interesseranno i comuni di

Firenze, Rimini, Cesenatico, Bologna, Piacenza e Torino nonché gli altri enti locali il cui territorio è attraversato dal percorso;

- che la predetta legge regionale autorizza altresì la Regione a sottoscrivere un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con i soggetti promotori dell'evento Grand Départ 2024) regolamentando le modalità di collaborazione e coordinamento tra i soggetti che costituiscono la comunità ospitante, definendo in particolare gli impegni e le responsabilità di ciascuno dei firmatari per il rispetto degli oneri contrattuali di cui all'articolo 3 ed individuando la regione Emilia-Romagna come soggetto capofila;
- che all'art. 3 comma 7 della sopracitata legge si prevede inoltre che la Giunta regionale è autorizzata a stipulare specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con gli enti locali della regione Emilia-Romagna, sedi di partenza e di arrivo delle tappe o interessati dal percorso del Tour de France 2024 e con altri soggetti pubblici interessati all'evento, al fine di regolare i reciproci rapporti e che tali accordi potranno prevedere a carico degli Enti firmatari contributi a favore della Regione, con specifico vincolo di destinazione, finalizzati alla compartecipazione finanziaria ai costi a carico della regione Emilia-Romagna afferenti per l'organizzazione dell'evento Grand Départ 2024 sulle annualità 2023 e 2024;
- che gli Enti costituenti la Comunità ospitante (Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Firenze e Regione Piemonte) hanno approvato e sottoscritto l'Accordo di collaborazione relativo all'organizzazione del Grand Départ del Tour de France 2024 (rif. DGR n. 651 del 27 aprile 2023 Regione Emilia-Romagna);
- che, in ragione dell'interesse che i Comuni della Regione Emilia-Romagna, sede di tappa, hanno manifestato a compartecipare anche finanziariamente alla realizzazione dell'evento, in considerazione delle ricadute sia in termini di attrattività turistica e sportiva nei giorni dell'evento, con le conseguenti ricadute positive sull'economia dei territori, sia in termini di rafforzamento dell'immagine e sviluppo economico e turistico delle rispettive comunità, con ampia valorizzazione delle tradizioni ciclistiche locali, le Parti intendono procedere alla sottoscrizione del presente Accordo al fine di regolamentare la propria collaborazione e gli impegni delle stesse per il bon esito dell'evento;
- le Parti intendono regolamentare la propria collaborazione attraverso la stipulazione di un accordo in due fasi: la prima con la definizione degli elementi fondanti la collaborazione di cui al presente Accordo di programma; la seconda con la conclusione di accordi operativi tra la Regione Emilia Romagna ed i singoli Comuni, Parti del presente accordo, al fine di specificare le prestazioni di

competenza di ciascuno, che deriveranno dall'adempimento delle prestazioni oggetto di contratto con la società francese.

Tutto ciò premesso,

TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte necessaria e integrante del presente accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

ART. 2

OGGETTO E FINALITÀ

La realizzazione della Grand Départ 2024 in territorio italiano sarà disciplinata da apposito contratto tra ASO e Regione Emilia-Romagna, in qualità di capofila della Comunità ospitante, secondo quanto regolamentate nello specifico Accordo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Firenze e Regione Piemonte citato in premessa.

Il presente accordo è finalizzato a regolamentare la collaborazione tra i soggetti firmatari per la realizzazione delle tappe che attraversano il territorio emiliano romagnolo della manifestazione "Grand Depart" del Tour de France 2024 e a definire gli impegni ed i rapporti tra le Parti. In particolare, detta collaborazione sarà regolamentata in due fasi, posto che a seguito della stipulazione del presente accordo, i Comuni coinvolti si impegnano a perfezionare con la Regione Emilia-Romagna singoli accordi operativi volti a disciplinare nel dettaglio le prestazioni reciproche aventi ad oggetto la realizzazione delle attività di competenza di ciascun Comune.

Il presente Accordo ha lo scopo di perseguire e promuovere le seguenti finalità:

- rafforzare l'immagine delle realtà territoriali ospitanti nel mondo;
- creare un indotto economico per tutti i territori coinvolti;
- creare una grande opportunità per la promozione dell'Italia e i territori interessati alla manifestazione.

ART. 3

RESPONSABILI DELL'ACCORDO

I Responsabili dell'Accordo sono, ognuno per il proprio ambito di competenza, i rappresentanti legali degli Enti coinvolti.

Ciascun Ente designa un proprio rappresentante tecnico per il costituendo gruppo di lavoro per l'attuazione del presente accordo.

Il Gruppo di lavoro si incontra periodicamente su richiesta di una qualsiasi delle parti dell'accordo;

ART. 4

IMPEGNI DELLE PARTI

Le parti si impegnano a compiere tutte le attività propedeutiche alla realizzazione dell'evento "Grand Depart" del Tour de France 2024 ed in fase di svolgimento dello stesso, secondo quanto sarà dettagliatamente previsto nei singoli accordi operativi.

La Città Metropolitana di Bologna e i Comuni di Cesenatico, Rimini e Piacenza, in particolare, si impegnano a partecipare anche finanziariamente all'organizzazione dell'evento trasferendo alla Regione Emilia-Romagna le seguenti quote a loro carico con le scadenze sottoindicate:

Entro luglio 2023:

- Città Metropolitana di Bologna 120.000 Euro
- Comune di Cesenatico 60.000 Euro
- Comune di Rimini 120.000 Euro
- Comune di Piacenza 120.000 Euro

Entro ottobre 2023

- Città Metropolitana di Bologna 120.000 Euro
- Comune di Cesenatico 60.000 Euro
- Comune di Rimini 120.000 Euro
- Comune di Piacenza 60.000 Euro

Entro luglio 2024

- Città Metropolitana di Bologna 120.000 Euro

- Comune di Cesenatico 120.000 Euro
- Comune di Rimini 120.000 Euro
- Comune di Piacenza 60.000 Euro

In attuazione del presente accordo ciascun Comune si impegna a stipulare con Regione Emilia-Romagna uno specifico accordo operativo che definisca puntualmente quali, tra gli obblighi a carico della comunità ospitante definiti nello stipulando contratto con ASO, saranno assolti dall'amministrazione comunale in ragione del proprio ruolo di amministrazione ospitante della partenza o dell'arrivo della relativa tappa della Grand Depart 2024.

Le parti si impegnano ad una reciproca e costante informazione e collaborazione, a pianificare e realizzare tutti gli adempimenti necessari per la buona riuscita della manifestazione, attraverso modalità operative concordate, sugli argomenti oggetto del presente accordo e sugli ulteriori che si rivelassero di comune interesse.

I Comuni e la Città Metropolitana si impegnano altresì a:

- collaborare e a fornire tutte le informazioni necessarie al soggetto responsabile dell'adempimento delle obbligazioni contenute nel contratto con la società A.S.O. di cui alle premesse, secondo le modalità organizzative che saranno di seguito individuate;
- trasmettere tempestivamente gli atti di impegno a carico del loro bilancio ed in favore della Regione Emilia-Romagna.

ART. 5

MODIFICHE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Le eventuali modifiche ed integrazioni al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori con le stesse procedure definite per la sua sottoscrizione.

ART. 6

DURATA DELL'ACCORDO

L'Accordo avrà una durata decorrente dalla data di stipula sino al completamento del Gran Départ 2024 e comunque fino al completamento di tutte le attività disciplinate dall'Accordo.

ART. 7

RECESSO

Alle parti è data facoltà di recesso dal presente accordo ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile.

ART. 9

RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione del progetto.

ART. 10

RESPONSABILITÀ

Ognuna delle parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo e/o dagli accordi operativi.

ART. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi del GDPR 679/2016.

ART. 12

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, modificato dal Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse al progetto, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.

ART. 13

CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso dovesse nascere controversia dall'esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di Bologna.